



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI SCHIAVONE	Componente designato dalle imprese di assicurazione
FRANCESCO ZAMPINO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI SCHIAVONE

Riunione del 04/06/2026

FATTO

Con ricorso del 23 gennaio 2026 (e reclamo dell'11 novembre 2024), il ricorrente, in relazione a una polizza "fabbricati" contratta con l'impresa resistente, lamenta la sussistenza di un meccanismo di indicizzazione del premio assicurativo, con connesso ricalcolo del capitale assicurato, per effetto del quale il valore di copertura dell'immobile veniva ad attestarsi intorno al doppio/triplo del valore reale. Chiede, pertanto, al Collegio, di dichiarare la nullità o comunque l'inapplicabilità dell'art. 13 del contratto di assicurazione per manifesta genericità e iniquità, e per l'effetto di condannare l'impresa al "ricalcolo dei premi riscossi" con conseguente "rifusione dei maggiori importi risultanti, rivalutazione inclusa". Chiede inoltre il ricorrente che il Collegio ordini all'impresa di modificare le condizioni generali di contratto, in modo tale da impedire e rimuovere le anomalie contrattuali e l'ingiusto arricchimento rilevati e contestati.

L'impresa resistente eccepisce preliminarmente che la richiesta di modifica delle condizioni contrattuali esulerebbe dai poteri dell'Arbitro Assicurativo. Nel merito, deduce la validità e legittimità della clausola di indicizzazione, rappresentando come essa sia finalizzata a preservare nel tempo l'adeguatezza della copertura assicurativa rispetto al rischio di svalutazione monetaria e che la medesima clausola non può qualificarsi come vessatoria,



in quanto delimitativa dell'oggetto del contratto. Evidenzia inoltre che le Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito "CGA") riconoscerebbero al contraente la facoltà di rinunciare all'adeguamento in determinate circostanze. Deduce inoltre l'impresa resistente che il premio sarebbe stato parametrato al rischio assicurato e che il ricorrente non avrebbe mai contestato, nel corso del rapporto, la congruità delle somme assicurate.

Nella replica, il ricorrente deduce che il meccanismo contrattuale determinerebbe uno squilibrio a danno del contraente, in quanto l'indennizzo sarebbe comunque parametrato al minore importo tra il valore del bene al momento del sinistro e il capitale assicurato, mentre il premio verrebbe calcolato sul capitale assicurato indicizzato. Nella controreplica, l'impresa resistente ribadisce che il ricorrente muoverebbe dall'erroneo presupposto di una necessaria corrispondenza tra capitale assicurato e indennizzo dovuto. Rappresenta inoltre che il premio sarebbe correlato al rischio massimo assunto dall'assicuratore e che l'eventuale differenza tra valore del bene e capitale assicurato costituirebbe un effetto fisiologico del contratto assicurativo.

A fronte delle reiterate richieste del ricorrente, come sopra riportate, l'impresa chiede di dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito il "Decreto") e, nel merito, di rigettare il ricorso. In via subordinata, in ragione del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952 cod. civ., chiede di limitare le pretese restitutorie del ricorrente agli ultimi due anni.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente pronunciarsi su questioni pregiudiziali rilevabili d'ufficio, e precisamente sull'eventuale inammissibilità del ricorso per difetto del reclamo ex art. 9, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 11, comma 8, del Decreto. Il ricorrente, nel modulo di ricorso, ha indicato quale reclamo la comunicazione del 23 gennaio 2025, che tuttavia risulta indirizzata esclusivamente all'Autorità di Vigilanza (IVASS), ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, e non anche all'impresa. In data 5 marzo 2025 seguiva comunque risposta dell'impresa indirizzata sia al ricorrente sia all'IVASS.

Sul punto, è opportuno ricordare come il Decreto, all'art. 8, comma 1, preveda che "la presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario"; la declaratoria di inammissibilità del ricorso può provenire sia dal Presidente, come previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a) del Decreto, sia dal Collegio, come è precisato all'art. 11, comma 8, del Decreto. Quanto alla nozione di reclamo, l'art. 1, comma 1, lett. i) del Decreto, fornisce in termini inequivoci la sua definizione, precisando come esso debba consistere in "una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario".

Nel caso di specie, quello indicato dal ricorrente come reclamo è indirizzato esclusivamente all'IVASS ai sensi dell'art. 7 del Codice delle Assicurazioni private, e dell'art. 4 del Reg. ISVAP n. 24/2008. Osserva, dunque, il Collegio come da una parte il Decreto preveda quale



presupposto per l'ammissibilità del ricorso un reclamo *ad hoc* indirizzato direttamente all'impresa o all'intermediario; dall'altra, che la disciplina concernente l'Autorità di controllo mantiene una netta distinzione tra reclamo all'impresa e reclamo all'IVASS, al punto che, il primo costituisce presupposto per la successiva attivazione dell'intervento dell'Autorità di vigilanza. Quanto poi alla struttura e alla natura recettizia dell'atto richiesto, osserva il Collegio come da una parte sia necessario il c.d. indirizzamento volontario dell'atto da parte del cliente, e, dall'altra, che la ricezione dell'atto da parte dell'impresa sia effetto di tale indirizzamento.

È opinione del Collegio che il riscontro dato dall'impresa alla segnalazione trasmessa dall'Autorità non sia circostanza idonea a sanare il difetto della condizione di procedibilità prevista dagli artt. 8 e 9 del Decreto. Tali disposizioni infatti – di natura procedimentale – vanno interpretate in senso restrittivo, atteso che la loro *ratio* si individua nella tutela del principio costituzionale sancito dall'art. 24 Cost., e dunque nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Si deve concludere, sul punto, che la comunicazione del 23 gennaio 2025, avente ad oggetto il reclamo presentato all'IVASS, non può integrare il presupposto richiesto dall'art. 9 del Decreto.

Risulta, tuttavia, dalla documentazione prodotta che il ricorrente aveva già inviato all'impresa un primo reclamo in data 11 novembre 2024, e che allo stesso la resistente aveva dato riscontro il 19 dicembre 2024. Tale reclamo potrebbe essere riguardato in astratto come presupposto sufficiente per la proposizione del ricorso, salva la verifica in concreto della sua tempestività. Sotto quest'ultimo profilo, l'art. 8, comma 2, del Decreto, prevede che "il ricorso è proposto entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo"; ma nel caso di specie risulta pertinente la disposizione di cui all'art. 14, comma 1, del Decreto, ai sensi del quale "Se il reclamo di cui all'articolo 8 è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'arbitro assicurativo, il ricorso può essere proposto entro dodici mesi da tale avvio". Ora, un'interpretazione meramente letterale di quest'ultima disposizione potrebbe condurre alla conclusione che, per tutto il primo anno di operatività dell'AAS, non vi sia alcun limite temporale a ritroso per la presentazione del reclamo, consentendo in astratto la proponibilità di ricorsi fondati su reclami molto risalenti. È opinione del Collegio, invece, che vada condotta un'interpretazione sistematica e teleologica del citato articolo, in conformità con i principi di ragionevolezza e di coerenza dell'ordinamento nazionale ed europeo. In tale ottica, il primo dato rilevante è la disciplina 'a regime' prevista dall'art. 8, comma 2, del Decreto, la quale prevede un lasso temporale stringente di dodici mesi tra il reclamo e il ricorso, espressione della volontà del legislatore di assicurare la trattazione di controversie recenti, evitando la riemersione di pretese risalenti. La norma transitoria, di cui all'art. 14, comma 1, del Decreto, pur volta a mitigare gli effetti per la clientela dell'obiettiva assenza dello strumento ADR fino al 15 gennaio 2026, non può essere interpretata in modo tale da contraddire questa *ratio*, pena una irragionevole disarmonia del sistema e una disparità di trattamento tra situazioni temporalmente contigue. Su tali premesse, il Collegio ritiene che un limite temporale sia necessario per i reclami proposti prima dell'entrata in funzione dell'Arbitro, e che esso vada individuato nel 15 gennaio 2025, ossia un anno prima dell'operatività dell'Arbitro stesso. Ne consegue che il reclamo proposto all'impresa in data 11 novembre 2024 non può essere considerato un



valido presupposto per l'ammissibilità del ricorso, in quanto collocato temporalmente ben prima della data del 15 gennaio 2025.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile. Restano pertanto assorbite le ulteriori questioni pregiudiziali e di merito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA